



Città di Sant'Angelo Lodigiano



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera Consiliare nr. 11 del 17/02/2017

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 – Ambito di applicazione ed oggetto.

Art. 3 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni regolamentari.

Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni/autorizzazioni ed altri titoli.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati.

Art.6 - Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

Art. 7 - Circolazione, allevamento e vendita di animali.

Art. 8 - Altre attività vietate.

Art. 9 - Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici.

Art. 10 - Occupazione di altri locali

Art. 11 - Manutenzione generale dei fabbricati ed obblighi in caso di nevicate.

art. 12- divieto di mantenere gli immobili abbandonati ubicati nel territorio comunale in stato di incuria e degrado.

Art. 13 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

Art. 14- Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 15 - Disposizioni per la salvaguardia del verde.

Art. 16 - Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

Art.17 –Obblighi degli Esercenti.

TITOLO III - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18 - Disposizioni generali.

Art. 19 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

Art. 20- Feste, cortei, trattenimenti.

Art. 21 - Abitazioni private.

Art. 22 - Strumenti musicali.

Art. 23 – Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Art. 24 - Grida e schiamazzi.

Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto.

Art. 26 - Orari dei lavori edili.

TITOLO IV - MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA

Art. 27 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.

Art. 28 - Contrasto alla prostituzione su strada.

Art. 29 - Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici.

Art. 30 – Occupazione fissa di aree e spazi pubblici.

Art. 31 - Occupazione precaria di aree e spazi pubblici.

Art. 32 Manomissione del suolo pubblico.

Art. 33 - Addobbi e luminarie natalizie.

Art. 34 -Sala Giochi.

Art. 35 -Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico.

Art. 36 Prescrizioni.

Art. 37- Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery.

Art. 38 - Disciplina della sosta delle carovane dei nomadi.

Art. 39 - Violazione delle norme per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 40 - Sovraffollamenti nelle abitazioni.

TITOLO V - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 41 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Art. 42 - Rapporti con i cani.

Art. 43 - Mantenimento dei cani.

Art. 44 - Rapporti con i gatti.

Art. 45 - Colonie feline.

Art. 46 - Animali randagi.

TITOLO VI - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -NETTEZZA URBANA

Art. 47 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

Art.48 - Violazioni in materia di inosservanza delle disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 49 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenti degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggiatori e simili.

TITOLO VII - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 50 - Sanzioni.

Art. 51 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art. 52 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

Art. 53 - Abrogazioni.

Art. 54 – Entrata in Vigore.

Art. 55 Norma finale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza e la tutela dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, il corretto esercizio, sviluppo e svolgimento delle attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali, la tutela e la salvaguardia del benessere degli animali.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, il Dirigente e i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando mediante ordinanze disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2: Ambito di applicazione ed Oggetto.

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. **E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.**
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali e si articola nei seguenti capi:
 - Disposizioni generali - (titolo I).
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano - (titolo II).
 - Quietè pubblica e privata - (titolo III).
 - Misure per garantire la sicurezza urbana - (titolo IV).
 - Protezione e tutela degli animali - (titolo V).
 - Conferimento dei rifiuti e nettezza urbana - (titolo VI).
 - Sanzioni e norme finali - (titolo VII).

art. 3 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni regolamentari

1. I controlli e gli accertamenti delle violazioni previste dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, i pubblici ufficiali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Pubblica, destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione Comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta dal Sindaco e/o dal Dirigente e/o Dal Responsabile di servizio competente compatibilmente ai propri compiti e poteri assegnati.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al precedente comma possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate su proposta del Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento sono a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.

6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

art. 5 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sui monumenti storici e di culto;
- compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo preposti;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
- sdraiarsi sulle panchine o impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche (ad esclusione delle aree appositamente dedicate) o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi;
- collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- effettuare volantinaggio e/o promozione di qualsiasi materiale alle intersezioni stradali con consegna agli occupanti dei veicoli in transito causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità.
- depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni, nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato. La distribuzione di materiale di propaganda o pubblicitario, è consentita dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali. E' sempre vietata nei giorni festivi. Le presenti norme non trovano applicazione in caso di propaganda politica.
- compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti. E' altresì vietato gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta o carta ed ogni altro rifiuto;
- accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone verdi o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;

- effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente (es. lucchetti), manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
- rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta collocati sulla pubblica via;
- abbandonare o depositare bevande in bottiglie di vetro, in lattina o in altro diverso contenitore, al di fuori degli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.
- lasciare immobili fatiscenti.
- **La violazione delle disposizione sopra esposte prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00;**
- **È altresì vietato e la violazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €80,00 a € 500,00 e la requisizione delle somme questuate che saranno messe a disposizione del Servizio Sociale a favore di utenti in disagio:**
- **esercitare all'ingresso ed entro una distanza non inferiore a 8 metri su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negozi, bar, attività commerciali, centri commerciali, attività di accattonaggio e mendicITÀ attraverso un atteggiamento ostinato, minaccioso, insistente, aggressivo, coercitivo, organizzato e/o con l'utilizzo di minori;**
- **compiere l'attività di accattonaggio e di mendicITÀ utilizzando mezzi fraudolenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, menomazioni fisiche di invalidità, abbigliamento ed atteggiamenti tali per stimolare altrui pietà;**
- il divieto di cui sopra si applica anche all'interno delle aree di mercato, all'ingresso del Cimitero Comunale, delle strutture Ospedaliere, delle strutture Scolastiche, delle Palestre Comunali, nonché nei parchi pubblici e nei parcheggi adiacenti alle strutture richiamate. In tal caso il divieto opera indipendentemente dalla distanza dai luoghi indicati.
- Nei modi e luoghi sopra indicati è vietato, altresì, utilizzare animali per effettuare la questua.
- Frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.

art.6- esercizio di mestieri e lavori sul territorio comunale.

1.E' vietato:

- esercitare mestieri o eseguire lavori non autorizzati sul suolo pubblico; in particolare sulle strade e sulle piazze è vietato effettuare qualsiasi tipo di riparazione dei veicoli, lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino;
- è vietato eseguire la pulizia dei veicoli o tende utilizzando tubi flessibili atti a spruzzare acqua o recipienti contenenti acqua e/o prodotti chimici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

art. 7- circolazione, allevamento e vendita di animali.

1.E' vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone residenziali ad eccezione per le voliere di piccioni viaggiatori purchè in regola con la normativa igienico sanitarie prevista dalla normativa nazionale di riferimento vigente.

2.E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

3.All'interno delle zone urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli o volatili purchè in numero limitato all'uso familiare (non più di n.12 capi adulti complessivi) e purchè a distanza dalle abitazioni vicini non inferiori a 10 mt.

art. 8 - Altre attività vietate sul territorio comunale.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali ad eccezione dei rifiuti solidi urbani che dovranno essere contenuti negli appositi contenitori, in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulla pubblica via;
- d. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte;
- e. bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
- f. collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- g. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- h. utilizzare bombole con g.p.l. senza le necessarie cautele imposte dalla normativa tecnica di settore (norma UNI 7131 del 1999 e successive modificazioni), ed in particolare esporre alla luce diretta dei raggi solari le bombole o altro contenitore di g.p.l. o altro gas potenzialmente esplosivo.

La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a €500,00;

2. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze delle scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, per ragioni di sicurezza, in attuazione all'art. 85 del R.D. 773/1931 e dell'art. 5 della Legge 152/1975, **l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona** come per esempio, passamontagna, mascherine sanitarie (salvo idonea autorizzazione medica), burqa e altre forme simili di vestiario e/o ogni mezzo idoneo a mostrare il volto nella sua interezza (occhi, naso, bocca, guance).

Art. 9: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici.

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione dei velocipedi se non diversamente segnalato.
- c) introdurre cani o altri animali ove il divieto sia segnalato.
- d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle;
- e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
- g) il libero campeggio in luogo pubblico secondo la normativa vigente;
- h) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Art. 10: Occupazione di altri locali.

1. È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, locali ludici o associativi ecc. o dei locali abitativi,

privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.

3. **In caso di ulteriore accertato uso ai fini abitativi dei locali di cui al comma 1, il Dirigente competente dispone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.**

4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

art. 11 - Manutenzione generale dei fabbricati ed obblighi in caso di nevicate.

1) I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.

2) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, in caso di nevicate, devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. **Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.**

3) Le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5) E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo delimitandone e/o circoscrivendo l'area con idonei strumenti.

6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7) **Il Sindaco, con propria ordinanza motivata in base agli accertamenti tecnici da compiersi a cura del competente settore comunale, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario.**

art. 12- divieto di mantenere gli immobili abbandonati ubicati nel territorio comunale in stato di incuria e degrado

1- Oltre a quanto richiamato all'articolo precedente, in tutto il territorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano è fatto, altresì, divieto di mantenere gli immobili abbandonati in stato di incuria e degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna;

2- i proprietari dovranno rendere inaccessibili i fabbricati mediante la creazione di opere provvisoriale che, senza pregiudizio, della stabilità delle strutture, consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti quali, tamponamenti provvisori di porte e finestre;

3- viene inoltre fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui ai precedenti commi di provvedere periodicamente all'eliminazione di erbe e piante infestanti cresciute all'interno del fabbricato e nelle aree pertinenziali in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi igienico sanitari;

- 4- qualora i proprietari dei predetti immobili non vi provvedano tempestivamente, e comunque entro dieci (10) giorni dalla notifica del verbale di contestazione della violazione, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate ai punti precedenti, il competente Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Lodigiano vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto di intervento delle spese sostenute dall'Ente;
- 5- **la violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 ad €3.000,00, mentre la violazione del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 ad €500,00;**

13 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti. **La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00;**
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

art. 14 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino lordate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. **La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00;**
2. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente. **La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00;**

art. 15 - Disposizioni per la salvaguardia del verde.

1. Oltre a quanto indicato nell'art. 9, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati, ed in generale in tutte le aree verdi comunali, è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione;
 - b. manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
 - c. uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d. calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - e. accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - f. bivaccare e consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri;
 - g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - h. lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
 - i. orinare, defecare, sputare sul suolo pubblico;
 - j. utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;

k. accedere, transitare e sostare con ogni veicolo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base.

La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €500,00;

2. I proprietari, i locatari o affittuari di aree circostanti le abitazioni devono provvedere alla regolare manutenzione del verde in maniera tale da evitare che la vegetazione invada lo spazio pubblico (degrado ambientale) mettendo a rischio l'incolumità delle persone che vi transitano e l'eventuale insorgere di problemi igienico sanitari.

Art. 16: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti simili, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

2. E' vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

3. E' vietato, inoltre, a tale fine:

- a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
- b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art.17 –Obblighi degli Esercenti

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo. Tale obbligo può essere derogato nel caso di "vetrina in allestimento" che tuttavia non potrà prolungarsi per oltre tre giorni dall'accertamento.
2. L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva apertura dell'esercizio.
3. I titolari di esercizi pubblici, che a norma di regolamento Locale d'Igiene devono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta previa consumazione.
4. Il trasporto dei generi alimentari deve essere eseguito nel rispetto delle normative igienico sanitarie (protezione dalle polveri, igiene, refrigerazione e altri obblighi). Gli indumenti da lavoro sia degli addetti ai trasporti sia degli esercenti il commercio di generi alimentari, devono, in ogni occasione, rispettare le norme igienico sanitarie e, quando sporchi, devono essere sostituiti.

TITOLO III - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

art. 18 - Disposizioni generali

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
4. Il responsabile del competente settore comunale, su istanza o d'ufficio, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
7. E' vietata la pubblicità fonica, comunque e con qualsiasi strumento effettuata, su tutto il territorio comunale fatto salvo in occasione di consultazioni elettorali, per comunicazioni di pubblica utilità o per eventi autorizzati.

art. 19- Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.
2. In caso di particolari ricorrenze è consentita la deroga per un massimo di 2 ore.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, **il responsabile del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può - tenuto conto della gravità delle violazioni - sospendere il titolo autorizzatorio di pubblico esercizio o di attività commerciale, per un massimo di giorni 60, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.**
5. **L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.**

art.20 - Feste, cortei, trattenimenti.

1. E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.
2. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio di Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento.
3. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
 - a) le esatte generalità del promotore; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione; c) l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta; d) se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale; e) il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.).
4. Il Comando della Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente comma potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
5. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale al Comando di Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'obitorio ospedaliero, dalla abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo di Culto o luoghi di sepoltura in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. La Polizia locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.

6. E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento.
7. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in caso di interventi urgenti.

Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

art. 21 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni moleste non possono farsi funzionare prima delle ore 07.30 e dopo le ore 24.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, ivi compresi quelli installati a bordo dei veicoli, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati ed anche d'ufficio.
4. E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e sulle altre sporgenze prospicienti strade, piazze e cortili vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.
5. L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate e sul suolo pubblico.

art. 22 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

art. 23 – Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti.

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 8,00. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra o altra festa di paese, è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore..

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'art. 18 comma 5 e 6 del presente regolamento.

Art.24 - Grida e schiamazzi.

E' vietato emettere schiamazzi e grida insistenti e rumorose tali da diventare molesti sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

art. 25 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo secondo la normativa affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati su beni mobili ed immobili;
3. L'intensità e la durata del segnale acustico non dovrà superare i limiti previsti dalla legge.

art. 26 - Orari dei lavori edili.

1. I lavori edili di qualsiasi natura possono essere eseguiti:
2. Periodo invernale dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 07.30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19.30;
3. Periodo estivo dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
4. Nell'esecuzione dei lavori comunque effettuati è fatto obbligo di rispettare i limiti di emissioni rumorose previsti e stabiliti dalla vigente normativa statale e regionale, dal Piano di classificazione acustica, salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale;
5. Gli orari indicati nei precedenti commi, devono costituire formale prescrizione indicata sul titolo autorizzatorio a cura del competente ufficio edilizia privata del Comune;
6. Eventuali deroghe agli orari indicati possono essere accordate dal Sindaco esclusivamente in caso di comprovate necessità;
7. **L'esecuzione di lavori edili in violazione delle presenti disposizioni ovvero in assenza di titolo autorizzatorio, prevede la sanzione da €80,00 a €500,00.**

TITOLO IV - MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA

art. 27 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tale, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale. **Fatte salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale, la violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00.**

art. 28- Contrasto alla prostituzione su strada

1. Su tutto il territorio comunale e' vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.
2. E' altresì vietato, a bordo di veicoli, effettuare manovre di fermata al fine di contattare individui dediti al meretricio consentendo la salita o la discesa dal veicolo.

3. **La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €80,00 a €500,00.**

art. 29 - Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici.

1. E' fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro, plastica, tetrapack o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale quando:
 - si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
 - si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;
2. Ferme restando le disposizioni di legge previste dal T.u.l.p.s. e relativo regolamento d'esecuzione, è fatto specifico divieto, nelle pertinenze, adiacenze e plateatici dei pubblici esercizi oltre che in ogni altro spazio pubblico o aperto al pubblico, di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta tra le ore 24.00 e le ore 07.00;
3. Fermo restando l'obbligo imposto dall'art. 186 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto specifico divieto di stazionare sui plateatici dei pubblici esercizi o nelle loro immediate adiacenze, oltre l'orario di chiusura da parte di tre o più persone qualora il ritrovo di dette persone comporti percepibile disturbo alla quiete pubblica ed al diritto al riposo delle persone nelle ore notturne.
4. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da €80,00 a €500,00.**

art. 30 – Occupazione fissa di aree e spazi pubblici.

1. L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti. La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgervi.

Art. 31 - Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

1. Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può, motivandolo, in qualsiasi momento, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.
2. La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.
3. Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.
4. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €500,00.**

Art. 32- Manomissione del suolo pubblico.

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza

delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione. A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita dalla Giunta che determinerà anche le modalità e i tempi di svincolo. Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta. In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €200,00 a €500,00.**

Art. 33 - Addobbi e luminarie natalizie.

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 34 -Sala Giochi

Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario competente a condizione che:

-siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;

-i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

-siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

-i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100 mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;

-sia rispettata, come previsto dalla Delibera Regionale del 24.01.2014 n. X/1274, la distanza di 500 metri la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, distanza misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare.

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 35 -Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico.

Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88

T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.

Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 36 - Prescrizioni.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti. E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €300,00 a €500,00.

Art. 37 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery.

Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Lodi.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale salvo diverse disposizioni legislative in materia.

L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

art. 38 - Disciplina della sosta delle carovane dei nomadi.

1. Su tutto il territorio comunale, è vietata la sosta delle carovane dei nomadi e di coloro che esercitano mestieri girovaghi,
2. Il Sindaco, previa motivata richiesta dell'ufficio di polizia locale, può in ogni caso disporre il divieto di stazionamento di carovane, camper, roulotte ed in generale di veicoli destinati all'accampamento di nomadi e di coloro che esercitano mestieri girovaghi, quando ciò costituisca potenziale pregiudizio per la sicurezza urbana ovvero quando si creino situazioni di pregiudizio per la quiete e l'incolumità pubblica.
3. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo ovvero l'inosservanza dell'ordinanza Sindacale di sgombero, quando ciò non costituisca più grave reato, prevede la sanzione da €80,00 a €500,00.**

art. 39 - Violazione delle norme per l'occupazione di suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, è vietata ogni occupazione del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione/concessione del competente ufficio comunale. **L'occupazione di suolo senza la prescritta autorizzazione/concessione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €80,00 a €500,00.** La violazione comporta l'obbligo a carico del trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi.

2. E' fatto inoltre obbligo all'interessato di rispettare le prescrizioni ed i termini imposti dall'eventuale autorizzazione rilasciata.

art. 40 - Sovraffollamenti nelle abitazioni.

1. Richiamata la normativa di riferimento nazionale e regionale in materia, ed in particolare il regolamento regionale di igiene-tipo approvato con L.r. n. 64 del 26/10/1981 e successive modificazioni, la D.g.r. n. 7/936 del 03/08/2000 ed il Decreto del 5 luglio 1975 del Ministro della Sanità, che stabiliscono i requisiti igienico sanitari principali degli immobili destinati ad abitazione e i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero degli occupati, e' fatto divieto di adibire o consentire l'alloggio, anche solo temporaneamente, ad un numero di persone superiore a quello certificato dal competente ufficio comunale.

Fatte inoltre salve le sanzioni previste dalle norme di settore, il proprietario, il conduttore o comunque colui che dispone a qualunque titolo di un alloggio/abitazione, che consente l'utilizzo dell'alloggio a persone in misura superiore a quella certificata dal competente organo comunale, **soggiace alla violazione del pagamento di una sanzione da €80,00 a €500,00.**

La sanzione si applica in solido sia al proprietario che all'eventuale conduttore, affittuario ed in generale a colui il quale ne abbia il possesso e/o la disponibilità salvo che non sia provata e documentata l'estraneità di una delle parti alla violazione. La sanzione è applicata per ogni frazione di 24 ore per cui la violazione si protrae, decorrenti dalla data e dall'ora del primo accertamento.

2. **In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Dirigente competente dispone il sequestro dell'immobile ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.**

TITOLO V - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

art. 41 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. I doveri di custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali sono stabiliti dalla vigente normativa regionale attualmente individuata nella L.r. 30 Dicembre 2009 n. 33 recante "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità".
2. Fatto interamente salvo quanto previsto dalla normativa regionale, è vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da €80,00 a €500,00.**
4. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali, previa adeguata informazione.
5. E' inoltre vietato:
 - a) Addestrare animali per combattimenti;
 - b) L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - c) L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti ad incroci o razze di cui all'elenco dell'ordinanza del Ministero della salute del 12 dicembre 2006 e successive modifiche;
 - d) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - e) La sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, comma 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

f) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;

g) Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche;

h) Ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 17/07/2004);

i) utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio;

j) spellare o spennare animali vivi;

6. La soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante metodo eutanatico e praticata da medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

7. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da €80,00 a €500,00.**

art. 42 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale e/o nazionale, in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. La detenzione di cani deve prevedere lo spazio determinato dalla specifica normativa regionale in materia.

3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

art. 43 - Mantenimento dei cani

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola.

4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, **è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.**

7. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali,**

prevede la sanzione da € 50,00 a € 500,00. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
10. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
11. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dai veicoli, ai ciclisti è vietato condurre animali.

art. 44 - Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un idonea superficie di riposo.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

art. 45 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (L. 281 del 14.08.1991 e L.R. 33 del 30.12.2009) le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. E' consentito ai cittadini che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline denominati "gattari/e" di provvedere al mantenimento ed alla cura dei gatti.
3. I/le gattari/e sono tenuti a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia delle aree dove i gatti vengono nutriti.

art. 46 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

TITOLO VI - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E NETTEZZA URBANA

art. 47 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, rifiuti, immondizie, residui solidi, semisolidi o liquidi ed in genere materiale di rifiuto e scarto anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. **La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da €50,00 a €500,00.**
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde site nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano. In caso di violazione, si applica la sanzione del comma 1.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata sia nei luoghi pubblici che al centro di raccolta.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

art. 48 - Violazioni in materia di inosservanza delle disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, chiunque è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti, stabilite dagli Enti/Società incaricate del servizio. Le suddette modalità debbono essere rese note al pubblico nella più ampia forma possibile ed in particolare, devono essere disponibili per la consultazione on-line sul sito istituzionale del Comune e sul sito della eventuale Società incaricata.

La violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani stabilite dai competenti Enti/Società incaricati e rese note al pubblico, **prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00.**

art. 49 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nel presente titolo.
4. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.
6. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, **prevede la sanzione da €50,00 a €500,00.**
7. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

TITOLO VII - SANZIONI E NORME FINALI

art. 50 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove non diversamente stabilito in ordine a singole fattispecie di violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€30,00 a €500,00.**
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 Euro**. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€50,00 a €500,00**.
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€50,00 a €500,00**.
6. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00**.
7. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00** a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

art. 51 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla **sanzione del pagamento di una somma di € 100,00**. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

art. 52 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione del pagamento di una **somma da €50,00 a €500,00**. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

art. 53 – Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

1. il precedente regolamento di polizia urbana approvato con dal Podestà con provvedimento n. 95 del 18.05.1938,
2. nonchè ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile.

Art. 54: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

Art. 55: Norma finale.

Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.